CAMERA DEI DEPUTATI N. 1377

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CORTI

Presentata il 7 febbraio 1980

Norme per la dichiarazione obbligatoria dello Stato patrimoniale per gli eletti al Senato, alla Camera dei deputati, ai consigli regionali, ai consigli provinciali, ai consigli comunali capoluogo di provincia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, gli organi elettivi dello Stato democratico e delle amministrazioni locali, per conservare la fiducia ed il consenso dei cittadini debbono sempre ispirarsi alla più chiara ed aperta possibilità di controllo dell'opinione pubblica su tutti gli atti dei rappresentanti eletti a cariche pubbliche.

Uno dei pericoli più gravi dai quali il sistema democratico deve assolutamente preservarsi è quello del sospetto di illeciti arricchimenti che può ricadere sui suoi rappresentanti. È una accusa che spesso viene fatta a carico di singole persone, ma che finisce col ricadere sulla generalità dei componenti gli organi elettivi.

Lo stesso istituto della immunità parlamentare, che limitatamente ad alcuni problemi poteva trovare una certa ragion d'essere, contribuisce purtroppo anche se indirettamente ad avvalorare tale sospetto.

È dunque necessario provvedere, attraverso strumenti idonei, non soltanto a far sì che tali arricchimenti non si verifichino, ma anche affinché non possa neppure nascerne il sospetto.

Per eliminarlo non sono evidentemente sufficienti i richiami alle tradizioni del passato, né formulazioni solenni o generici impegni di moralità pubblica.

Il modo più efficace e comunque rispondente ad una sana concezione democratica è invece quello di creare uno strumento per cui ogni rappresentante eletto dichiari esattamente e compiutamente il proprio stato patrimoniale e le proprie condizioni economiche al momento della elezione ed a quello di cessazione di mandato. Tale dichiarazione dovrà essere fatta ad un comitato di garanti, composto da

rappresentanti delle varie forze politiche presenti nei rispettivi organismi.

In ogni circostanza in cui il comitato o l'interessato lo ritenessero necessario il comitato dei garanti deve essere in grado di accertare la realtà dei fatti e di farsi carico di denunciarli o di smentirli.

Soltanto intervenendo rapidamente quando se ne dimostri la necessità e dando certezza ai cittadini che ogni rappresentante eletto rende conto al momento della sua elezione del suo stato patrimoniale e che altrettanto deve fare al termine del suo mandato si creano le condizioni perché un arricchimento illegittimo non si realizzi e perché comunque non se ne possa avere il sospetto.

Lo Stato democratico ha bisogno di questa chiarezza e le istituzioni democratiche non possono che rafforzarsi attraverso l'eliminazione di qualsiasi ombra che possa turbare la fiducia tra i cittadini e coloro che li rappresentano.

L'articolo 1 della presente legge prevede che ogni parlamentare, consigliere regionale, consigliere provinciale e consigliere comunale di comuni capoluogo di provincia entro 60 giorni dalla sua elezione fornisca ad un comitato eletto dagli organismi di cui fa parte lo stato patrimoniale completo personale e familiare e che altrettanto è tenuto a fare al termine del suo mandato.

L'articolo 2 prevede che il comitato sia composto da rappresentanti delle forze politiche presenti nei relativi organismi in proporzione alla loro consistenza numerica.

L'articolo 3 prevede che il comitato, che è permanente, possa in qualsiasi momento intervenire presso l'interessato e in qualsiasi altro modo per accertare la veridicità di eventuali fatti o notizie che esso comitato ritenga vadano accertate.

L'articolo 4 infine prevede che anche la persona interessata possa ricorrere al comitato per l'accertamento dei fatti. Per i regolamenti di attuazione la legge prevede il rinvio alle rispettive assemblee che dovranno applicare la legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ogni senatore, deputato, consigliere regionale, consigliere provinciale e consigliere comunale di comuni capoluogo di provincia entro 60 giorni dalla sua elezione deve fornire al comitato dei garanti di cui all'articolo 2 della presente legge lo stato patrimoniale completo, personale e familiare e la indicazione dei propri redditi.

La stessa dichiarazione deve essere prodotta al termine del mandato 60 giorni prima della sua scadenza.

ART. 2.

Il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i consigli regionali, i consigli provinciali ed i consigli comunali capoluogo di provincia eleggono nel proprio seno, un comitato di garanti con rappresentanza proporzionale alle forze presenti in ciascun organismo.

ART. 3.

Il comitato dei garanti ha il compito di ricevere le dichiarazioni di cui all'articolo 1, di accertare in qualsiasi momento la veridicità di fatti o notizie relative allo stato patrimoniale ed alla situazione economica dei membri delle rispettive assemblee, di intervenire nei casi di riconosciuta necessità e di rendere pubbliche le sue eventuali decisioni.

ART. 4.

I membri delle assemblee possono ricorrere ai rispettivi comitati dei garanti per ottenere l'accertamento di fatti o notizie relative alla loro situazione patrimoniale ed economica.

ART. 5.

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato da ciascun organo elettivo cui la legge si riferisce.